TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania Sez. Quarta in composizione collegiale

In persona dei Signori :

1. Dott. Grasso Presidente
2. Dott. Rivetti Giudice
3. Dott. Gol Cascio Giudice est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

[redacted], nato a [redacted] il [redacted],
res. ed el. dom. [redacted]
- libero presente
- Avv. di fiducia [redacted]

parte civile - [redacted]
difeso da Avv. Gaetano Cifalla

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 n. 2 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando dell'autorità che aveva nei confronti di [redacted] all'epoca dei fatti quindicenne e a lui temporaneamente affidata in occasione della degenza ospedaliera della di lei madre [redacted] - con la quale il [redacted] intratteneva una relazione di stabile convivenza - una prima volta, approfittando della detta degenza ospedaliera della madre, dopo averla portata a cena fuori ed averle fatto assumere sostanze alcoliche, la costringeva a subire un rapporto sessuale completo e, in una seconda occasione, dopo averla svegliata nel cuore della notte, con violenza consistita nel ridurla al silenzio schiacciandole un cuscino sul viso e nel bloccarle le braccia, si congiungeva carnalmente con lei contro la sua volontà.

1) 2)

Con l'aggravante di cui all'art. 609 ter n. 2 c.p. per avere somministrato alla minore [redacted] sostanza alcoliche.

Con la recidiva

IN San Giovanni La Punta nel dicembre 2008 e gennaio 2009

N° 270/13 R.G.

N° 7889/09 R.G.N.

Sentenza n° 5153/14

Udienza del 18/11/14

Depositata il 16/2/15

IL CANCELLIERE Il Cancellie

Estratto notificato il

Il Cancellie

Irrevocabile il

Il Cancellie

N°

Reg. Esec. Pen.

Estratti alla P.S.

di

il

al Giudice di Sorveglianza

di

il

Il Cancellie

Redatta scheda

il

e fatta comunicazione

elettorale al comune

di

Il Cancellie

Art.

Camp. pen.

Il Cancellie

[redacted] veniva tratto a giudizio con decreto di citazione, regolarmente notificato, onde rispondere dei reati specificati in epigrafe.

In particolare, all'imputato venivano contestati i seguenti reati: artt. 81 cpv, 609 bis e 609 n. 2 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando dell'autorità che aveva nei confronti di [redacted], all'epoca dei fatti quindicenne e a lui temporaneamente affidata in occasione della degenza ospedaliera della di lei madre [redacted] - con la quale il [redacted] intratteneva una relazione di stabile convivenza – una prima volta, approfittando della detta degenza ospedaliera della madre, dopo averla portata a cena fuori ed averle fatto assumere sostanze alcoliche, la costringeva a subire un rapporto sessuale completo e, in una seconda occasione, dopo averla svegliata nel cuore della notte, con violenza consistita nel ridurla al silenzio schiacciandole un cuscino sul viso e nel bloccarle le braccia, si congiungeva carnalmente con lei contro la sua volontà. Con l'aggravante di cui all'art. 609 ter n. 2 per avere somministrato alla minore [redacted] sostanze alcoliche.

Con la recidiva.

Si costituiva parte civile nell'odierno procedimento penale la parte penale [redacted].

All'udienza dibattimentale del 25/03/13 si procedeva all'apertura del dibattimento e all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti.

Dall'esame degli atti allegati al fascicolo del dibattimento e di quelli acquisiti con il consenso della difesa (documentazione medica relativa alla parte offesa) nonché dall'escussione dei testi indicati nelle liste del P.M., della parte civile e della difesa, tutte tempestivamente depositate, nonché dall'esame dell'imputato e del teste escusso ai sensi dell'art. 507 c.p.p., emergeva quanto segue.

All'udienza dibattimentale del 15/04/13 [redacted] di nazionalità dominicana, riferiva di essere in Italia dall'anno 2008 e di aver lasciato la Repubblica Dominicana, insieme al fratello [redacted] maggiore di lei di un anno, per ricongiungersi con la madre, [redacted], residente da tempo in Sicilia, e che all'epoca era la compagna convivente dell'odierno imputato.

La ragazza riferiva che all'inizio i rapporti con il [redacted] erano buoni ma che si era sempre rifiutata di chiamarlo "papà", malgrado lui lo pretendesse.

Nel dicembre dell'anno 2008, purtroppo, [redacted] e la madre venivano ricoverati in ospedale e, pertanto, la giovane rimaneva sola in compagnia dell'uomo.

Questi una sera, mentre la compagna era ancora in degenza ospedaliera, portava [redacted] a cena fuori ma prima informava la [redacted] la quale si raccomandava di evitare che la figlia assumesse bevande alcoliche, essendo astemia.

L'imputato non rispettava tale raccomandazione ma anzi induceva la minore a bere più di un bicchiere di vino.

Finita la cena, i due tornavano a casa e il [redacted] adagiava la ragazza, completamente ubriaca, sul letto matrimoniale e la svestiva completamente, indi, i ricordi di [redacted] si offuscavano e rammentava soltanto di essersi svegliata la mattina seguente sporca di sangue (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 15/04/13, pagg. 13, 14 e 15 e verbale di sommarie informazioni rese dalla giovane il 15/07/09 e acquisite con il consenso della difesa).

La giovane ricordava che il sangue sul letto era parecchio e che il [redacted] al momento del suo risveglio non era a casa perché si era recato al lavoro lasciandola non soltanto da sola ma anche senza il telefono cellulare e senza provviste.

Proprio quel giorno la madre veniva dimessa dall'ospedale ma la ragazza non aveva il coraggio di raccontarle cosa era accaduto la sera prima, malgrado accusasse forti dolori nelle parti intime.

[redacted] riferiva di aver pulito personalmente il letto e di aver raccontato alla madre di aver subito violenza sessuale da parte del [redacted] dopo che questi, approfittando dell'assenza della compagna, che era stata nuovamente ricoverata in ospedale, l'aveva minacciata e impugnando un coltello la intimava di non riferire ad alcuno l'episodio (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 15/04/13, pagg. 19 e 20).

L'atteggiamento minaccioso e intimidatorio dell'uomo si ripeteva più volte (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 15/04/13, pag. 21).

[redacted] proseguiva raccontando di essere stata abusata una seconda volta dall'imputato ma questa volta non erano soli in casa.

La ragazza ricordava che nottetempo l'uomo era entrato nella sua stanza mentre dormiva, le aveva messo un cuscino sulla bocca per impedirle di urlare e svegliare la madre che dormiva nella camera matrimoniale, e dopo averla immobilizzata, approfittava di lei.

Durante la violenza l'uomo le ripeteva di volere lei e non la madre (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 15/04/13, pagg. 24 e 25).

Nel corso della sua testimonianza [redacted] aveva più volte mostrato sofferenza sino a quando, alle ore 13,53 il suo esame veniva sospeso poichè perdeva i sensi.

Indi, su richiesta del Tribunale interveniva il personale del 118 e la ragazza lasciava l'aula in barella e veniva trasportata presso l'ospedale "Cannizzaro" di Catania (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 15/04/13, pag. 26).

Il Tribunale, quindi, acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese dalla ragazza.

L'udienza proseguiva con l'escussione della teste [redacted], assistente sociale presso il Comune di San Giovanni La Punta, la quale riferiva di aver conosciuto [redacted] e la madre quando la ragazza, a seguito degli episodi di violenza subiti, era stata ricoverata presso l'ospedale di Acireale.

Il primo colloquio, però, non aveva fornito molti riscontri poiché la ragazza non conosceva bene la lingua italiana.

Tali problemi venivano successivamente superati anche grazie all'intermediazione della madre.

La giovane aveva mostrato immediatamente molta emotività nel ricordare i fatti traumatici vissuti nei mesi precedenti ed era molto provata e piangeva frequentemente.

Pertanto, veniva disposto che la ragazza fosse seguita da uno specialista in neuropsichiatria infantile perché potesse seguire un percorso terapeutico mirato.

La [redacted] si era occupata di individuare lo specialista e di mantenere i rapporti tra la giovane e la scuola ed eventuali strutture che avrebbero potuto fornirle un supporto anche economico.

La teste ricordava che la ragazza, era molto depressa, inappetente e, quindi, era dimagrita moltissimo e che la madre era venuta a conoscenza degli abusi subiti dalla figlia quando questa si era confidata con il servizio sociale dell'ospedale di Acireale dove era stata ricoverata la prima volta.

La [redacted] riferiva che il fratello di [redacted] soffriva di una patologia che gli provocava problemi all'udito e perciò era stato ricoverato presso una struttura specializzata di Messina.

Anche la ragazza, successivamente, era stata ricoverata presso la medesima struttura, poi, era tornata a casa ma sempre seguita dai servizi sociali sino al compimento della maggiore età.

All'udienza dibattimentale del 5/05/14 la teste [redacted] madre di [redacted], riferiva di essere arrivata in Italia all'inizio del 1997, avendo stipulato un contratto di lavoro con tale sig.ra [redacted].

Successivamente, avendo subito un intervento di appendicectomia, lasciava il lavoro e dopo essere stata dimessa dall'ospedale aveva trovato impiego come badante presso una casa famiglia.

Intanto, nel 2000 aveva conosciuto il [redacted] e tra i due nasceva una relazione, quindi, la donna lasciava il lavoro per trasferirsi con lui in Sicilia.

L'uomo era titolare di un esercizio commerciale e così la [redacted] veniva impiegata nel negozio come commessa.

Trascorsi alcuni anni l'attività commerciale del [redacted] iniziava a non essere più proficua sicchè questi al fine di evitare che i propri beni potessero ricadere in una probabile procedura fallimentare, intestava il negozio e tutti i suoi averi alla donna che, intanto, aveva avanzato domanda di ricongiungimento familiare con due suoi figli minori che erano rimasti a Santo Domingo, cioè [redacted] e [redacted]

I due ragazzi raggiungevano la madre in Italia nell'anno 2008.

Dopo circa quindici giorni dal loro arrivo la figlia iniziava ad accusare malesseri, mentre a [redacted], affetto da handicap sensoriali veniva diagnosticata la drepanocitosi cosiddetta "Anemia Falciforme" per cui era soggetto a frequenti ricoveri ospedalieri (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 7).

Anche la donna, affetta da diabete, era soggetta a periodi di degenza ospedaliera per curare vari episodi di scompensi glicemici.

In particolare, nel periodo di riferimento era stata ricoverata due volte, dapprima nel novembre/dicembre 2008 e dopo nel 2009.

Talvolta, capitava che sia lei sia il figlio venissero ricoverati nel medesimo periodo ed in quelle occasioni [redacted] rimaneva sola in casa con il [redacted].

La donna ricordava che la figlia dopo circa un mese dal suo arrivo in Italia aveva già cambiato umore e spesso era inappetente.

Aveva, quindi, pensato che soffrisse di nostalgia per gli affetti lasciati a Santo Domingo ma la ragazza non voleva tornare in Patria anzi ripeteva di voler abitare con lei ma non con il [redacted] (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 9).

La donna ricordava dettagliatamente la sera in cui la figlia era stata abusata la prima volta e il suo racconto era perfettamente coincidente con quanto aveva riferito la giovane nel corso della sua testimonianza (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 10 e 15).

Le deposizioni testimoniali della [redacted] e della figlia erano concordi anche nella descrizione del secondo episodio di abuso sessuale subito dalla ragazza da parte del [redacted] vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 11).

Quando il [redacted] era venuto a conoscenza che [redacted] si era confidata con la madre in merito alle violenze subite si era infuriato tantissimo ed aveva minacciato sia la ragazza sia la donna che gliela avrebbe fatta pagare, profferendo insulti sia nei loro confronti sia contro l'assistente sociale dott.ssa [redacted] che aveva raccolto le confidenze della giovane (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 12).

La [redacted] riferiva che la figlia prima di essere brutalizzata dal [redacted] non aveva mai avuto rapporti intimi.

Ella ricordava che, purtroppo, prima dell'arrivo dei ragazzi, il prevenuto l'aveva tradita ma lei lo aveva perdonato per salvare la loro unione (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 13).

La teste riferiva che successivamente alle rivelazioni della figlia era intervenuto un provvedimento del giudice presso il tribunale per i minorenni che aveva disposto l'allontanamento della stessa dalla casa del [redacted] e il suo trasferimento in una comunità in attesa che la madre trovasse un alloggio dove stabilirsi con i due ragazzi (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 14).

La [redacted] riferiva che malgrado lei fosse intestataria dei beni del [redacted] il ricavato dell'attività commerciale non era nella sua disponibilità in quanto percepito interamente dall'uomo (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 19).

La teste di parte civile [redacted] psicologa presso il nosocomio di Acireale, reparto di neuropsichiatria infantile, riferiva di aver conosciuto [redacted] per essere stata ivi ricoverata nell'anno 2009 in quanto soffriva di frequenti crisi lipotimiche (svenimenti) accompagnate da vari malesseri, quindi, occorreva sottoporla ad accertamenti clinici per determinarne le cause.

Da un punto di vista psicologico la giovane soffriva di forti malesseri con vissuti depressivi ed ansiosi che le provocavano improvvise e frequenti crisi di pianto e manifestava la volontà di non

tornare nella casa dove viveva con la madre e il [redacted] (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 40).

La teste ricordava che anche [redacted] era stato ricoverato presso lo stesso reparto e che [redacted] si esprimeva in un italiano accettabile e comprensibile (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 40, 41 e 51), mentre, aveva qualche difficoltà con la lingua italiana scritta.

Ciò aveva reso un po' difficoltoso somministrarle alcuni test psicologici che richiedono un buona conoscenza della lingua scritta ma non aveva influito minimamente sulla comprensibilità delle sue dichiarazioni.

La teste ricordava che [redacted] accusava i medesimi malesseri psicologici anche durante il ricovero presso la comunità e che desiderava tornare a vivere con la madre la quale ormai non conviveva più con il [redacted]

La ragazza era stata ricoverata in ospedale per la seconda volta quando era già ospite della comunità (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 42).

La specialista spiegava che il test somministrato alla ragazza durante il ricovero ospedaliero non richiedeva l'utilizzo del linguaggio verbale ma si basava su matrici di funzionamento cognitivo, cioè venivano sottoposte alla paziente alcune immagini mancanti di alcuni pezzi che la stessa avrebbe dovuto completare (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 43).

Successivamente un'altra specialista in psicoanalisi, di lingua spagnola, era riuscita a somministrare alla giovane, sempre particolarmente collaborativa, gli altri test che richiedevano padronanza di linguaggio verbale (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 44).

La teste ricordava che [redacted] durante il ricovero aveva rivelato di essere stata abusata dal convivente della madre (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 49) ma la giovane non presentava alcuna patologia di struttura cioè disturbi della personalità e che i malesseri psicologici le derivavano da esperienze di vita tra le quali, certamente, non vi era l'allontanamento della madre dal momento che questa si era trasferita in Italia per motivi di lavoro (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 52 e 53).

In sostanza, la ragazza aveva ben metabolizzato la distanza dalla madre perché consapevole di non essere stata abbandonata e perché l'affetto dei familiari insieme ai quali viveva a Santo Domingo aveva compensato la sofferenza connessa alla lontananza della mamma.

[redacted] teste di parte civile e psicologa presso il nosocomio di Acireale – reparto di neuropsichiatria infantile, riferiva di aver conosciuto [redacted] perché era stata ivi ricoverata nel febbraio del 2009 al fine di accertare le cause degli svenimenti a cui era soggetta e se fosse anche lei, come il fratello, affetta da drepanocitosi (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 59).

Durante il ricovero la ragazza aveva rivelato di essere stata per due volte abusata dal convivente della madre.

Indi, veniva segnalato il caso alla Procura presso la Repubblica di Catania e il Tribunale etneo aveva disposto l'affidamento della giovane ai servizi sociali.

Finita la degenza ospedaliera [redacted] veniva, quindi, allontanarla dalla casa del [redacted] e ospitata presso una comunità di Messina ove era ospite anche il fratello.

La ragazza presentava un evidente stato di ansia con note depressive ed avendo subito violenza rifiutava di incontrarsi con il prevenuto (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 61).

Tuttavia, la terapia a cui era stata sottoposta non era di tipo farmacologico poiché non era affetta da patologie strutturali e ciò risultava confermato dalla circostanza che durante la degenza il suo stato d'animo si era notevolmente tranquillizzato.

In particolare, la paziente soffriva di un disturbo emozionale misto ad un disagio di adattamento ma la teste escludeva che si trattasse di sindrome da abbandono, patologia grave che sviluppa nel paziente una personalità borderline (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 63).

La ragazza aveva, certamente, sofferto per la lontananza dalla madre ma era consapevole di non essere stata abbandonata.

La dottoressa spiegava che la sindrome da disturbo di adattamento è tipico dei migranti i quali o sviluppano disturbi comportamentali come [redacted] che era entrato in uno stato di agitazione, ovvero disagi emozionali, cioè stati depressivi, ansiosi, proprio come [redacted] (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 64).

La teste riferiva che i rapporti tra madre e figlia erano ottimali e che i disturbi riscontrati in [redacted] erano, altresì, compatibili con gli abusi sessuali di cui aveva rivelato essere stata vittima proprio a lei e che la ragazza aveva descritto tali episodi senza avvalersi di alcun intermediario linguistico nemmeno della madre (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 65, 66 e 77).

[redacted] aveva descritto entrambi gli episodi dettagliatamente ed era fortemente intimorita dal [redacted] che le aveva ripetutamente intimato di non rivelare nulla altrimenti avrebbe fatto del male a lei e alla madre (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 67) e, quindi, aveva taciuto.

La teste ribadiva al Tribunale che i disturbi riscontrati nei due ragazzi non avevano nulla a che vedere con la depranocitosi di cui [redacted] soffriva mentre [redacted] ne era una portatrice sana e che il loro disagio non aveva cause cliniche ma natura esclusivamente psichiatrica (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 69).

Relativamente alla comprensibilità e proprietà di linguaggio della ragazza la teste confermava che la [redacted] aveva chiesto e ottenuto l'intervento di una psicologa di lingua spagnola durante il secondo ricovero esclusivamente per effettuare una serie di test più approfonditi che richiedevano l'utilizzo di terminologie più complesse e una buona conoscenza della lingua italiana scritta e che [redacted] parlava correntemente la lingua italiana (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 74).

La teste precisava che il secondo ricovero della giovane era seguito al disagio che aveva mostrato a vivere nella comunità ove era ospite e che era stato ritenuto necessario accertare attraverso la somministrazione di test più approfonditi se il ricongiungimento con la madre potesse essere una soluzione praticabile (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 75).

La [redacted] ricordava di aver conosciuto il [redacted] nel corso del primo ricovero di [redacted] perché, in qualità di compagno della madre, lo andava a trovare.

L'imputato in sede di esame negava di aver mai abusato di [redacted] e sosteneva di aver intestato i propri beni alla donna per consentirle di ricongiungersi con i figli e non a causa delle difficoltà economiche che aveva in quel periodo. FALSO

Egli riferiva che la [redacted] contrariamente a quanto da ella affermato, era consapevole che le avrebbe intestato i propri beni comprese le attività commerciali e che di ciò ne aveva beneficiato economicamente anche lei e precisava che il passaggio di proprietà era avvenuto nel 2002 (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 80 e 81).

L'imputato spiegava che la [redacted] ha quattro figli a Santo Domingo e che questi si sarebbero trasferiti uno per volta in Italia e che era stato accusato di una condotta così deprecabile, verosimilmente, perché la donna intendeva estrometterlo definitivamente dalla gestione dell'attività commerciale (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 82).

Egli riferiva che i magazzini non producono più alcun reddito in quanto la [redacted] circa cinque anni addietro li aveva dismessi.

Il prevenuto ricordava che all'inizio i rapporti con la donna erano stati idilliaci tanto da indurlo ad avviare le procedure necessarie per il ricongiungimento con i figli, essendo nelle sue intenzioni completare la famiglia e negava di aver intrattenuto una relazione extraconiugale.

Il [redacted] confermava di aver portato fuori a cena [redacted] mentre la madre e il fratello erano ricoverati e che nel corso della serata la [redacted] aveva chiamato al telefono spesso la figlia ma solo per ricordarle gli indumenti da portarle l'indomani in ospedale (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 86).

Egli ricordava che il ragazzo era stato ricoverato più volte e che anche lui lo aveva assistito alternandosi con la madre ed affermava che i problemi di incomunicabilità con i due fratelli erano dovuti all'handicap sensoriale da cui era affetto [redacted] e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana di [redacted]

Riferiva, tuttavia, che con il ragazzo aveva qualche interesse in comune in quanto ad entrambi piacevano i film di azione, mentre, non condivideva alcun interesse con la giovane.

Il [redacted] raccontava che a suo avviso la ragazza non voleva vivere in Italia e che spesso cercava di mettersi in contatto telefonico con i suoi familiari rimasti a Santo Domingo ma non conoscendo il pin per sbloccare i telefoni cellulari non riusciva a comunicare anzi nei ripetuti tentativi di utilizzarli finiva costantemente per bloccarli, inoltre, assumeva anomali atteggiamenti per esempio non voleva

lavarsi e si voleva coricare vestita (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 87 e 88).

Insomma i suoi rapporti con [redacted] erano di indifferenza o per meglio dire di ostilità e senza l'intermediazione della madre non riusciva a comunicare con lei.

Egli non sapeva spiegare la ragione per la quale la ragazza lo aveva accusato di aver abusato sessualmente di lei, peraltro, sarebbe stato anche impossibile poiché in quel periodo aveva difficoltà di erezione causati dalle patologie cardiologiche di cui soffriva (vedi verbali d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 89 e 97 e del 13/06/14 pag. 13).

Il [redacted] negava di aver insultato la [redacted] di averla chiamata "puttana, bastarda", e raccontava di essere stato spogliato di tutto dalla ex compagna (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 90).

L'imputato affermava di non aver denunciato la [redacted] perché mal consigliato e che, essendo ancora legato da un precedente vincolo matrimoniale non aveva potuto avviare le procedure per la convivenza con la [redacted] che avrebbero consentito il ricongiungimento con i figli di lei ed evitare di doverle intestare i propri beni.

Egli, infatti, ripeteva che la causa del trasferimento delle attività commerciali in capo alla donna non era dovuto all'imminente dichiarazione di fallimento bensì trattavasi di un escamotage necessario per il ricongiungimento familiare (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 94 e 95). FALSO

L'imputato ricordava che la [redacted] lo aveva citato in giudizio affinché le lasciasse anche la disponibilità degli immobili che era rimasta a lui (vedi documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 13/06/14 e verbale di udienza dibattimentale del 13/06/14 pag. 5).

Dopo aver ottenuto il rilascio dei due magazzini la donna ne aveva venduto uno mentre l'altro lo aveva chiuso (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pag. 96).

Il [redacted] ricordava che nel marzo del 2009 era stato ricoverato in ospedale per curare seri scompensi cardiaci e glicemici dovuti all'obesità e allo stato di prostrazione in cui ormai era sprofondato a causa del susseguirsi dei dolorosi eventi descritti (vedi documentazione medica prodotta dalla difesa all'udienza del 13/06/14).

Su domanda specifica del P.M. l'imputato riferiva che era stato titolare di una ditta denominata [redacted] che era fallita (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 5/05/14, pagg. 98 e 99).

L'imputato confermava che all'inizio la [redacted] era stata da lui regolarmente assunta come commessa ma siccome il reddito percepito dalla donna non era sufficiente al ricongiungimento familiare le aveva intestato i magazzini perché risultasse titolare di un'attività commerciale (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 13/06/14 pagg. 3, 4, 5 e 6 nonchè documentazione prodotta dalla difesa).

Egli ricordava che durante il suo periodo di degenza ospedaliera nessuno gli aveva fatto visita anzi la [redacted] si era resa irreperibile (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 13/06/14 pagg. 7 e 8).

Provo

Dimesso dall'ospedale il [redacted] veniva ospitato dalla madre e in quella circostanza veniva a conoscenza che la [redacted] non aveva più intenzione di proseguire la relazione perché la figlia le aveva rivelato di essere stata abusata da lui.

Contemporaneamente la donna aveva avviato le procedure legali dirette ad ottenere il rilascio dei magazzini.

Egli ricordava che la mattina seguente la cena con [redacted] aveva accompagnato la ragazza in ospedale per portare alla [redacted] tutto il necessario per la degenza di [redacted] quindi, non era vero che l'aveva lasciata sola in casa così come continuava a negare di averla brutalizzata.

Relativamente al secondo episodio di violenza l'imputato, dopo aver professato la propria innocenza, ricordava che quella notte in casa erano tutti presenti e che l'appartamento si compone di quattro vani.

La stanza da letto matrimoniale è antistante la camera che all'epoca era occupata dai ragazzi e, quindi, qualora avesse abusato della ragazza l'avrebbero scoperto, inoltre, [redacted] dormiva in un letto estraibile che non sarebbe stato in grado di reggere il suo peso di ben 130 kg. nonchè i movimenti convulsi di un rapporto sessuale, peraltro, violento (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 13/06/14 pag. 11).

L'imputato riferiva che la ragazza aveva avuto crisi lipotimiche già dopo dieci giorni dal suo arrivo e che spesso erano stati costrretti a chiamare l'autoambulanza per assisterla (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 13/06/14 pag. 12).

Egli riferiva che l'arrivo dei ragazzi aveva destabilizzato la coppia e creato acredine con la [redacted] anche perché lui si lamentava con lei del comportamento dei figli e le chiedeva di intervenire per correggere la loro condotta (vedi verbale d'udienza dibattimentale del 13/06/14 pag. 14).

All'udienza dibattimentale del 18/11/14 la dott.ssa [redacted] medico ginecologo presso l'ospedale di Acireale all'epoca dei fatti, teste richiesto dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 c.p.p., riferiva che in data 14/02/09 aveva sottoposto a visita [redacted]

All'esito della visita si accertava che la ragazza aveva avuto rapporti sessuali completi ma non risultava se fossero stati violenti né poteva evincersi il periodo della deflorazione.

Infatti, le tracce di eventuali rapporti sessuali traumatici (ecchimosi, piccole ulcerazioni, ematomi, ecc.) scompaiono dopo circa sette giorni a decorrere dalla violenza.

Si era, tuttavia, evidenziato che la cavità vaginale era infiammata e, pertanto, le era stata diagnosticata una vulvovaginite che non ha origine necessariamente da un rapporto sessuale ma potrebbe dipendere anche da trascuratezza nell'igiene intima.

All'anzidetta udienza dibattimentale si procedeva alla correzione del capo A) di imputazione nel senso che laddove era scritto ...artt. 609 bis c.p. e 609 n. 2 c.p. doveva leggersi ed intendersi ... artt. 609 bis e 609 ter, indi veniva dichiarata chiusa l'istruttoria, utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e le parti venivano invitate a concludere.

Indi, il processo veniva introitato per la decisione.

All'esito delle superiori risultanze istruttorie deve ritenersi pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Infatti, gli episodi di violenza sono stati descritti dalla parte offesa dettagliatamente, puntualmente, sia innanzi al Tribunale sia innanzi agli assistenti sociali, agli psicologi e ai carabinieri in sede di sommarie informazioni.

Ella ha sempre fornito la medesima versione dei fatti senza mai contraddirsi come emerge anche dalle deposizioni testimoniali rese dagli specialisti che l'hanno assistita durante i due ricoveri in ospedale e seguita sino alla maggiore età.

Né la difesa ovvero l'imputato hanno prospettato concrete e attendibili contraddittorietà nella narrazione e descrizione dei fatti per come forniti dalla vittima che, purtroppo, ancora oggi, risulta psicologicamente prostrata dalle violenze subite.

La vittima è, quindi, certamente attendibile .

Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato *che "nell'ambito dell'accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa"* (ex multis: Cass. pen., sez. IV, 21-06-2005; Cass. pen., sez. IV, 18-10-2011, n. 44644) e che *"ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata; ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi"* (Cass. Pen., sez. III, 5 giugno/1 ottobre 2013 n. 40610, n. 37840 del 16 settembre 2014).

Mentre, l'imputato non ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti attendibile, limitandosi a professare la propria innocenza e a sostenere genericamente la sua impossibilità ad avere rapporti intimi ma senza alcun supporto probatorio che avvalorasse clinicamente tale incapacità.

Né l'imputato convince sostenendo che la ragazza e la madre avrebbero ordito una simile e riprovevole messinscena al fine di sottrargli definitivamente il patrimonio che egli, aveva già trasferito alla donna ma non per il generoso fine di ricongiungere la famiglia, bensì per evitare lo spossessamento dei beni che sarebbe derivato da un'eventuale seconda dichiarazione di fallimento (dirimente a questo proposito è la domanda del P.M. richiamata in narrativa).

Ciò dimostra, invece, la scarsa sincerità dell'uomo, non soltanto nei confronti del Tribunale innanzi al quale è comunque suo diritto non dire la verità, ma proprio riguardo alle persone a cui sostiene di aver tenuto.

Dunque, la pressocchè inesistente credibilità delle argomentazioni proposte a sua discolpa.

E' stato, invece, accertato che l'imputato approfittando la prima volta dell'assenza della madre della ragazza l'ha condotta a cena fuori e l'ha indotta ad assumere bevande alcoliche sino a ridurla in uno stato di minorata difesa.

Egli era ovviamente consapevole che la minore se fosse stata cosciente non avrebbe ceduto alle sue richieste sicchè è ricorso ad un comportamento subdolo e insidioso pur di possederla.

Mentre per congiungersi carnalmente con la ragazza per la seconda volta l'imputato ha approfittato delle condizioni di inferiorità fisica della minore ma anche psichica in quanto la vittima era evidentemente e ragionevolmente intimorita dall'uomo che l'aveva già brutalizzata e minacciata che se avesse rivelato alla madre o a chiunque altro degli abusi l'avrebbe mandata in galera oppure l'avrebbe fatta ritornare a Santo Domingo (vedi verbale di sommarie informazioni rese dalla vittima).

La ragazza, come affermato dagli psicologi, che l'hanno avuta in cura era legatissima alla madre e voleva vivere accanto a lei, avrebbe fatto, dunque, di tutto pur di rimanerle accanto.

Egli, quindi, conoscendo tale profondo desiderio della ragazza e la sofferenza patita per la lunga lontananza dalla mamma ne ha approfittato per intimidirla e ridurla al silenzio.

Né toglie disvalore al comportamento delittuoso dell'imputato la circostanza che il ginecologo che aveva visitato la giovane in data 14/02/09, durante la degenza nel nosocomio acese, pur avendone constatato l'avvenuta deflorazione non fosse in grado di collocarla nel tempo e, quindi, riferire se al momento degli abusi la giovane fosse o meno illibata.

Infatti, anche qualora la ragazza non lo fosse stata ciò non elimina la riprovevolezza del delitto commesso dall'imputato e non ne attenua la gravità.

All'esito della superiore istruttoria dibattimentale deve, dunque, ritenersi assolutamente provata la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli sussistendone tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi.

Infatti, è stato accertato che l'imputato ha brutalizzato la figlia quindicenne della propria compagna due volte coartandone la volontà, la prima volta per averla ridotta in stato di ubriachezza e la seconda manifestando il proposito di arrecare un danno a lei ovvero a sua madre qualora avesse raccontato delle violenze cui l'aveva costretta e comprimendole sulla bocca un cuscino le impediva di chiedere aiuto e, bloccandole le braccia la sopraffaceva riuscendo a congiungersi carnalmente con lei.

Accertata, dunque, la responsabilità penale dell'imputato egli va condannato alla pena che, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., esclusa la contestata recidiva stante la notevole distanza di tempo che separa il delitto contestato all'imputato dai precedenti penali per come si evincono dal certificato

del casellario giudiziario in atti, considerata la particolare [illegible]

e che le violenze si sono ripetute nel tempo, appare equo determinare in anni 7 di reclusione (pena base: anni 6 di reclusione aumentata di anni 1 per effetto delle aggravanti contestate), oltre al pagamento delle spese processuali.

Non sono state concesse le attenuanti generiche non sussistendo i presupposti per il loro riconoscimento e stante la gravità dei fatti commessi a seguito dei quali la vittima non mostra ancora segnali concreti di ripresa.

L'imputato va condannato, altresì, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita che si liquida in complessivi euro 200.000/00 nonché alla rifusione delle spese legali sostenute dalla predetta che si liquida in euro 2.500/00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

L'imputato va dichiarato interdetto dai pubblici uffici in perpetuo e vanno applicate le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p.p.

Va dichiarata provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno.

Va stabilito il termine di gg. 90 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara [redacted] colpevole del reato ascrittogli ed, esclusa la recidiva, lo condanna alla pena anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici in perpetuo e applica nei suoi confronti le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p.p.; visto l'art. 538 c.p.p. condanna il [redacted] al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita che si liquida in complessivi euro 200.000/00; visto l'art. 540 c.p.p. dichiara provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno; visto l'art. 541 c.p.p. condanna l'imputato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla predetta che si liquida in euro 2.500/00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Stabilisce il termine di gg. 90 per il deposito della sentenza.

Catania 18/11/14

Il Giudice estensore
dott.ssa S. Cacciola

Il Presidente
Giudice dott. R. Grasso